



15853/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cooperativa
edilizia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16635/2008

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 15853

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 4936

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Ud. 23/06/2009

Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente di Sezione -

PU

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -

Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -

Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -

Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. LUIGI MACIOCE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16635-2008 proposto da:

QUATTROCCHI GIOVANNA (QTTGNN68S52B963C), DIGLIO

PASQUALINA, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato

ALVANO CARLO, che le rappresenta e difende, per procura

in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

2009

807

COOPERATIVA EDILIZIA DEMARA A R.L. (01954310619), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 46/A, presso lo studio dell'avvocato PALA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARRANO PASQUALE, per procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 478/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l'Avvocato Carlo ALVANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, A.G.O.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10.7.1999 Quattrocchi Giovanna e Diglio Pasqualina, dopo aver esperito il rimedio statutario del deferimento ad arbitri delle controversie tra soci e società ed avendo il collegio arbitrale con lodo in data 8.9.1998 declinato la propria competenza sul rilievo che spettassero al giudice statale le controversie quale quella sottoposta, adirono il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 2527 comma 3 C.C., a loro avviso tempestivamente, alla delibera 28.4.1997 con la quale il consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Edilizia DEMARA a r.l. le aveva escluse dalla società e prospettarono sotto vari profili la invalidità della esclusione stessa.

Costituitasi la Cooperativa, che eccepì la decadenza dal diritto di opporsi e dedusse la piena legittimità della delibera opposta, il Tribunale adito con sentenza 3.2.2006 dichiarò inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta, rigettò nel merito la domanda restitutoria formulata e dichiarò inammissibile anche la riconvenzionale della Cooperativa.

La sentenza venne impugnata in via principale dalle escluse Quattrocchi e Diglio, che ecceperono in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la controversia spettando alla cognizione della Commissione di Vigilanza ed al giudice amministrativo, e, nel merito, prospettarono le ragioni per far ritenere revocata l'esclusione e comunque per più versi invalida la relativa delibera, nonché reiterarono la subordinata domanda di rimborso di quanto versato nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.. La Cooperativa, costituitasi, ripropose in via incidentale la propria censura alla declaratoria di tardività della propria domanda riconvenzionale.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 8.2.2008, accolse la sola domanda afferente il rimborso delle somme versate e rigettò tanto l'appello principale quanto l'impugnazione incidentale compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Nella ampia motivazione della pronunzia la Corte di Napoli ha, per quel che rileva in questa sede:

1. affermato, con riguardo alla eccezione di carenza di giurisdizione del G.O., che essa era destituita di fondamento posto che non solo non risultava che la Cooperativa avesse fruito di contributi pubblici ma emergeva che nessuna forma di finanziamento era stata comunque concessa alla stessa, la quale aveva contratto un ordinario mutuo fondiario;

2. ritenuto, in relazione alla questione della pretesa revoca tacita della delibera di esclusione, che dovesse affermarsi che:


A) la supposta omessa pronuncia sulla domanda proposta in Tribunale era in realtà l'espedito per dare ingresso ad una domanda nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c., posto che nella formulazione della domanda di merito la pretesa revoca tacita era addotta come circostanza giustificatrice del lungo ritardo nel proporre opposizione e non già come *causa petendi* di una declaratoria di inefficacia della esclusione (che invece veniva ritenuta *contra legem*); **B)** comunque la pretesa revoca, quand'anche oggetto di domanda indebitamente negletta dal primo giudice, sarebbe stata nondimeno inconsistente sia perché, contrariamente alla tesi della negligenza, la prima delibera era stata tempestivamente iscritta nel libro dei soci come per legge, sia perché la revoca per fatti concludenti (consistiti nell'invito a partecipare alle assemblee ed a versare le quote del mutuo) era intervenuta ad iniziativa (il Presidente) di soggetto diverso da quello (il consiglio di amministrazione) adottante la delibera di esclusione;

3. affermato, con riguardo alla questione della invalidità della delibera opposta per conflitto di interesse (consistita nel vizio indotto dalla partecipazione di componente del consiglio, anch'esso da escludere), che la questione era: **A)** in primo luogo inammissibile per difetto di interesse, essendo questione di merito conoscibile solo una volta superata la dichiarata decadenza, **B)** in secondo luogo priva di fondamento, posto che a norma dell'art. 2391 c.c. (richiamato dall'art. 2516 c.c.) l'inosservanza dell'obbligo era sanzionata con la responsabilità dell'amministratore non astenuto e con l'annullabilità della delibera affetta dal vizio, su iniziativa degli altri amministratori e dei sindaci e previa prova di resistenza, e non certo con la nullità;

4. considerato, in relazione alla questione posta dalle appellanti per la quale - essendo l'arbitrato di cui all'art. 47 dello Statuto, carente quanto alla procedura di nomina degli arbitri, nulla più che rimedio *endosocietario* - durante il suo corso non avrebbe potuto decorrere il termine *ad opponendum*, che essa non aveva fondamento posto che: **A)** non poteva ipotizzarsi la nullità della clausola sub art. 47 dello statuto sociale dato che la previsione sanzionatoria dell'art. 809 c.c. era stata sostituita dalla nuova formulazione di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 25 del 1994 alla stregua della quale ben poteva anche per la mancata previsione delle modalità di nomina degli arbitri farsi ricorso al Presidente del Tribunale, come perverso avvenuto prima dell'atto di accesso al collegio in data 26.5.1997; **B)** del resto la estraneità dall'art. 47 di alcuna previsione di rimedio conciliativo *endosocietario*, nel cui corso il termine *ad opponendum* sarebbe rimasto sospeso, era stata esclusa dal lodo 8.9.1998 (non impugnato e quindi *inter partes* irrevocabile) che aveva affermato essere estranea alla clausola l'opposizione alla esclusione essendo la relativa cognizione riservata dall'art. 16 dello Statuto al giudice dello Stato;

5. rilevato, con riguardo alla diversa prospettazione di non decorrenza del termine *ad opponendum*, quella per la quale la genericità della previsione dell'art. 16 sulle ipotesi di espulsione ne avrebbe determinata la nullità, che essa era infondata posto che **A)** la clausola era conforme a legge sia nel sanzionare solo i gravi inadempimenti sia nell'individuare l'ipotesi nel caso di violazione della delibera dell'organo sociale (che aveva imposto versamenti suppletivi per sanare la mora nell'adempimento del mutuo fondiario), restando poi rimessa alla parte la valutazione della gravità in concreto dell'inadempimento ed al giudice dell'opposizione la verifica di congruità di detta valutazione; **B)** la pretesa tenuità dell'inadempimento, addotta dalle appellanti, era poi questione di merito e non atteneva alla valutazione astratta della idoneità della clausola a far decorrere il termine *ad opponendum*;

6. osservato, in relazione alla questione per la quale non poteva decorrere il termine *ad opponendum* stante la nullità della delibera cagionata dalla convocazione del C.d.A. con un ordine del giorno del tutto generico, **A)** che



le esigenze di “comprensione” non erano del socio moroso ma dei componenti del consiglio e che la pretesa imprecisione avrebbe potuto essere sanzionata da una azione di annullamento (mai esperita) e non certo da una pretesa ed inconsistente “nullità” e **B)** che comunque l’o.d.g. per l’adunanza del 28.4.1997 era del tutto adeguato alla informazione ed era stato preceduto da due adunanze sulla questione, da solleciti e controdeduzioni delle interessate, dalla sintomatica riduzione del *quantum* in precedente adunanza, sì da essere del tutto chiaro ai componenti del CdA di quale morosità si trattasse, a carico di chi e con quali sanzioni si sarebbe potuto reagire (specifica informazione essendo stata al proposito data alle appellanti Diglio e Quattrocchi sin dal 9.4.1997).

7.affermato, con riguardo, infine, alla questione, proposta in via subordinata, della spettanza delle somme versate alla cooperativa, che, contrariamente alla opinione del primo giudice, ben poteva ritenersi che la generale pretesa di rimborso di tutte le somme versate includesse la richiesta di liquidazione della quota e che tal minor pretesa era indiscutibilmente fondata.

Per la cassazione di tale sentenza le predette Pasqualina Diglio e Giovanna Quattrocchi hanno proposto ricorso notificato in data 12.6.2008 con sette complessi motivi, al quale ha resistito la soc. cooperativa DEMARA a r.l. con controricorso del 23.7.2008. La difesa delle ricorrenti ha depositato memoria e, con distinto atto, formulato istanza di differimento e trattazione congiunta/riunione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva, preliminarmente, il Collegio che non ha alcun fondamento la richiesta di differimento della trattazione del ricorso, affidata ad una ipotesi di mera connessione tra l’impugnazione in disamina ed altra di futura trattazione (n. R.G. 3161/09) proposta da altro soggetto (Condominio Parco Gianfranco) avverso diversa statuizione della stessa Corte di Napoli (la sent. dep. il 24/9/2008).

Osserva ancora il Collegio che appaiono prive di alcuna consistenza le eccezioni di nullità sollevate nella memoria delle Diglio-Quattrocchi:

- a carico della procura speciale "spillata" della controricorrente Coop. "Demara", posto che le generiche e *pro parte* incomprensibili osservazioni sulla carenza di continuità di testo tra controricorso e procura "spillata" o sulla diversità di *timbro* del difensore apposto all'ultima pagina del testo ed alla pagina contenente la procura, paiono non consapevoli dell'orientamento di questa Corte ben sintetizzato nella sentenza n. 29785 del 2008 ed al quale queste Sezioni Unite intendono dare seguito;
- nei confronti del testo del controricorso, inammissibile per carenza del "necessario" quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., posto che pare sfuggito alle ricorrenti che il requisito *de quo* (abrogato per i ricorsi avverso sentenze depositate dopo la entrata in vigore della legge n. 69 del 2009) non può che incombere su chi redige una impugnazione e non certo su chi **da essa** si difende.

Venendo dunque all'esame delle censure, pare al Collegio che, nessuna di esse meritando condivisione di sorta, il ricorso debba essere rigettato.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, concludendo il motivo con parimenti articolato quesito di diritto, l'errore commesso dalla Corte di merito nell'affermare che condizione per la devoluzione della controversia al G.A. fosse quello di accertare la percezione, da parte della cooperativa, di contributi statali come previsto dall'art. 131 del r.d. n. 1165 del 1938 e non già di meri finanziamenti. Ad avviso delle ricorrenti, e come di recente chiarito dalle S.U. della Corte di legittimità, la successione delle norme (la sostituzione del contributo statale con la previsione di mutui agevolati, di cui alla legge n. 1179/65 di conversione del d.l. n. 1022 del 1965 – la valorizzazione di diverse funzioni della cooperazione nell'edilizia di cui alla legge n. 179 del 1992 – la soppressione delle commissioni centrale e regionali disposta con l'art. 53 del d.legs. n. 112 del 1998 – la definitiva statuizione di non applicabilità del T.U. del 1938 a partire dalla legge n. 1179 del 1965 a tutti gli interventi delle cooperative ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei finanziamenti) aveva ed ha indotto una diversa


Am

considerazione della cooperativa edilizia, trasformandola da soggetto beneficiario da contribuzione statale a soggetto ammesso ad un ampio spettro di agevolazioni fiscali (quali detassazione di utili, dei costi, degli interessi sui mutui, esenzioni da bollo ed imposte, previsione di IVA ad aliquota agevolata per acquisiti). Conclusivamente, quanto alla giurisdizione, da un canto poteva predicarsi la permanente spettanza al G.A. della controversia tra socio e società le volte in cui quest'ultima, pur non beneficiata di "contributi", fosse comunque destinataria di agevolazioni e finanziamenti pubblici e, dall'altro canto, ed avendo riguardo non già alla natura della cooperativa ma alla natura della controversia, poteva affermarsi che la contestazione da parte delle socie della legalità della pretesa afferente il mutuo indiviso integrasse una questione di interesse legittimo sottoposta alla cognizione della competente Commissione di Controllo e quindi del G.A.

Ritiene il Collegio che la censura sia priva di fondamento e che, pur dovendosi modificare la motivazione in diritto della sentenza impugnata, debbasi affermare, dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (ord. n. 10710, sent. n. 12215, sent. n. 13687, tutte del 2006 e, da ultimo, la recentissima sent. n. **10999 del 2009**), la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia sottoposta.

Questa Corte (cfr. , in particolare, la sentenza n. 13687 del 2006) ebbe infatti a considerare che la cooperazione per la realizzazione di edilizia di civile abitazione concepita in origine nel T.U. del 1938 come strumento statale di attuazione di politiche sociali per la casa (in particolare attraverso il c.d. contributo erariale dello Stato in conto capitale od interessi , la definizione dei requisiti di ammissione e delle modalità di assegnazione, la fissazione del corrispettivi per l'assegnazione, i controlli affidati al Ministero dei lavori pubblici sulla attività della cooperativa), e' rimasto tale fino alla legge 10 novembre 1965, n. 1179 , che ha sostituito il contributo erariale con un'agevolazione concessa sui mutui.

Dopo la ulteriore svolta di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (recante norme per l'edilizia residenziale pubblica) che riconobbe un ruolo diverso alla cooperativa edilizia, ormai aperto a nuove prospettive di impresa quali l'attività di recupero del patrimonio edilizio, il processo di



progressiva privatizzazione si è completato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 53, che ha soppresso le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (funzioni alle quali era strettamente correlato il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale), per poi trovare definitiva attuazione con l'art. 16 della legge n. 136 del 1999 (sul sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in materia di opere a carattere ambientale), che, con norma avente carattere interpretativo, ha stabilito la non applicabilità del t.u., a partire dalla legge 10 novembre 1965, n. 1179, agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo 2^o dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di finanziamento: ed è stato da questa Corte notato (sent. ult. cit.) che detta norma è intervenuta quando ormai, nella elaborazione giurisprudenziale, il contributo erariale era considerato del tutto equivalente, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, alle sovvenzioni pubbliche espresse in forme agevolative diverse, con interpretazione affatto in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.

Se dunque il riparto della giurisdizione *in subjecta materia* deve ritenersi fondato non più sulla previa ammissione al contributo statale bensì sulle comuni regole discendenti dalla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, ne consegue che, distinta la fase di natura pubblicistica caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella di natura privatistica nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre **sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.**


Nel caso in disamina, facendo applicazione dei principi sinora richiamati e pertanto radicalmente mutando la motivazione della sentenza della Corte di merito (che pare aver ignorato le richiamate pronunzie del 2006 delle S.U. di questa Corte) si configura in concreto la **seconda** delle due ipotesi

dianzi astrattamente delineate posto che la controversia non inerisce affatto ad una fase pubblicistica di assegnazione degli alloggi, ma attiene alle vicende del rapporto privatistico intercorso tra la cooperativa ed i propri soci **dopo** la assegnazione stessa (al proposito essendo eloquente la narrativa che le ricorrenti articolano alle pagine da 3 a 12 del loro ricorso e ribadiscono nella memoria ex art. 378 c.p.c.), rapporto che la società DEMARA coop. a r.l. ha voluto risolvere con una deliberazione adottata a norma dell'art. 2527 c.c., la cui legittimità è stata dalle espulse contestata innanzi al giudice ordinario.

Né, si badi, varrebbe richiamare – come fatto in ricorso e nel quesito finale, al fine di attrarre la controversia innanzi al giudice amministrativo – la contestazione sulla **irregolarità** del rendiconto del mutuo indiviso o sulla mancata applicazione in fattura dell'IVA ad aliquota agevolata, tali contestazioni attingendo **al merito** della giustificatezza della causa espulsiva e non valendo a sottrarre la cognizione al giudice ordinario, al quale compete di conoscere della controversia tra cooperativa e soci assegnatari sulla legittimità della delibera di esclusione.

Con il secondo motivo, attingente le considerazioni di cui ai punti 2 e 3 della sentenza, relativi alla preclusione in rito ed alla infondatezza nel merito della tesi della revoca per *facta concludentia* della delibera espulsiva, le ricorrenti da un canto affermano che l'accertamento della revoca avrebbe indotto la cessazione della materia del contendere, quindi accertabile *ex officio* e, dall'altro canto, contestano la congruità dei rilievi posti in sentenza a negare fondamento alla ipotesi della revoca.

Il motivo è privo di fondamento. Sotto il primo profilo deve rilevarsi che le ricorrenti, nel prospettare la rilevabilità d'ufficio della cessazione della contesa (ove fosse accertata la revoca della esclusione), neanche contestano la esattezza del rilievo della Corte di Napoli per il quale **nessuna domanda** diretta a far dichiarare la inefficacia della contestata delibera per “revoca sopravvenuta” fu proposta in primo grado, essa essendo stata formulata, tardivamente, solo in appello: non si scorge pertanto come possa affermarsi che la questione – sulla quale vi fu netta contestazione della Cooperativa Demara ed in ordine alla quale la Corte di Napoli pronunciò, con duplice *ratio decidendi*, per la novità e per la infondatezza – possa



ritenersi rilevabile d'ufficio quale evento sopravvenuto e, incontestabilmente, induttivo di venir meno di ogni contesa. Una domanda sarebbe stata certamente necessaria, posto che il tentativo di far dissolvere la rilevata preclusione nel valore assorbente della rilevabilità di ufficio della cessazione della contesa potrebbe avere ingresso ove la situazione di cessazione della contesa fosse sopravvenuta alla instaurazione della lite e fosse venuta ad essere *hinc et inde* **attestata**, altrimenti potendo solo ipotizzarsi la pregressa realizzazione di atti negoziali abdicativi di contenuto contrario a quelli dedotti nella difesa (quale, in specie, la pretesa "revoca tacita") e rilevanti solo ove la loro efficacia fosse stata prospettata nella domanda introduttiva. La totale inconsistenza del predetto profilo della rilevabilità *ex officio* della "cessazione della contesa" rende pertanto immune da alcuna censura la prima autonoma ed assorbente *ratio* della decisione della Corte, quella per la quale nessuna domanda afferente la revoca tacita poteva essere esaminata essa non essendo stata tempestivamente proposta. E di qui l'**inammissibilità** delle ulteriori censure alle argomentazioni costituenti la seconda, superflua, *ratio decidendi* della sentenza.

Con il terzo motivo, relativo alla affermazione (sub 4 della sentenza) di non configurabilità di alcuna nullità ma di semplice annullabilità ex artt. 2391 e 2516 del c.c. della delibera in tesi viziata dalla partecipazione ad essa di un componente del consiglio di amministrazione in conflitto di interesse, il ricorso da un canto rileva che, trattandosi della prospettazione di una nullità, essa renderebbe tempestiva l'impugnazione tardiva stante la non produttività di effetti della delibera nulla e, dall'altro canto, sottolinea il fatto che l'abuso di potere perpetrato avrebbe indotto una violazione dei canoni di lealtà e buona fede tale da determinare la nullità insanabile della delibera affetta da tal vizio.

Il motivo è privo di ogni consistenza, dovendosi ritenere correttamente esclusa dalla Corte di merito alcuna ipotesi di nullità della delibera pur se affetta, in tesi, dal vizio lamentato (e pertanto dovendosi ritenere che una questione di invalidità della delibera in questione quale quella proposta dovesse essere introdotta nel rispetto del termine di decadenza): basti al proposito richiamare l'indirizzo di questa Corte (da ultimo le sentenze n.

27783 del 2008 e n. 18792 del 2005) sulla **annullabilità** della delibera assunta nei termini, alle condizioni e per gli effetti dell'art. 2391 comma 3 del cod.civ.

Con il quarto motivo del ricorso si censura l'affermazione (punto 5 della sentenza) per la quale non poteva condividersi la tesi per la quale il termine *ad opponendum* non avrebbe avuto corso se non alla fine del procedimento "arbitrale" stante la nullità del meccanismo di cui all'art. 47 dello Statuto e la sua sostituzione con un sistema conciliativo endoprocessuale. Ad avviso delle ricorrenti la nullità insanabile della clausola statutaria, carente delle obbligatorie previsioni di nomina alla stregua del previgente art. 809 c.p.c., ed a nulla valendo la pronunzia arbitrale al proposito, avrebbe determinato la pattizia non decorrenza del termine per impugnare sino alla fine del procedimento conciliativo interno.

La censura non ha fondamento avendo la sentenza attinto una esatta decisione della questione e non potendosi in alcun modo ritenere che dalla pretesa nullità della clausola arbitrale sia insorto il sistema conciliativo endoprocessuale predicato in ricorso (e sul quale si è pronunziata questa Corte, da ultimo, con le sentenze n. 17337 e n. 7262 del 2008).

Se invero non pare condivisibile la prima affermazione della sentenza per la quale la carenza della previsione statutaria non si tradusse in alcuna nullità della stessa stante la modifica, perverso ben **anteriore** alla data dell'accesso arbitrale (nella specie avvenuto il 26.5.1997), dell'art. 809 comma 3 c.p.c. per effetto dell'art. 4 della legge n. 25 del 1994 ed alla luce dell'indiscusso **ricorso alla nomina** da parte del Presidente del Tribunale, è però del tutto condivisibile, e peraltro neanche è stato dal ricorso compreso e contestato, il secondo passaggio della sentenza. Anche se con la non esatta conclusione della formazione del giudicato sulla statuizione arbitrale, la Corte di merito ha nondimeno affermato che neanche ipotizzabile fosse una sorta di *conversione* della clausola arbitrale in un rimedio conciliativo endoprocessuale volto a dirimere le controversie sulla esclusione, posto che ad avviso dei giudici del merito (in piena condivisione del *decisum* di cui al lodo arbitrale non impugnato) siffatta impugnativa era sottratta alla previsione "arbitrale" e di contro espressamente **riservata** dall'art. 16 dello Statuto ai giudici dello Stato. E poiché tale affermazione, cui la Corte è

pervenuta attraverso la lettura critica delle clausole di Statuto, neanche risulta compresa dal ricorso, la censura sulla automatica **sostituzione** della previsione di arbitrato nulla con altro efficace rimedio endoprocedurale avente effetto sospensivo operante nella specie, appare affatto fuor di segno.

Con il quinto motivo (articolato in due motivi parimenti numerati), si contesta la correttezza e congruità dei passaggi argomentativi di cui ai punti 6 e 7 della sentenza. Sotto il primo profilo il ricorso ribadisce la disattesa tesi della nullità della clausola di cui all'art. 16 dello Statuto per assoluta indeterminatezza e genericità dell'oggetto, non essendo corretto non predeterminare i casi di esclusione in ragione della gravità dell'inadempimento contestato. La censura non ha fondamento avendo la Corte di merito, all'esito di ampia, motivata e mai illogica interpretazione delle previsioni di Statuto, dato della clausola una lettura ragionevole e conforme a diritto sia con riguardo alla correlazione della esclusione a gravi inadempimenti sia con riguardo alla sottrazione del socio dall'obbligo di attenersi alle delibere sociali: il ricorso adduce argomenti di fatto e manca di segnalare specifiche violazioni di legge o singole illogicità di argomentazione ed è, come tale, non ricevibile. Sotto il secondo profilo la censura si diffonde nell'illustrare le ragioni di merito per le quali non si sarebbe prodotto alcun inadempimento delle socie espulse, inadempiente essendo semmai, e come precisato, il consiglio di amministrazione ed il suo Presidente. Ma la Corte di merito ha rettamente osservato che porre questioni di addebitabilità nel concreto dell'inadempimento e di sussistenza nel concreto di esimenti (situazioni cagionate dalla inadempienza del CdA) significava esulare dal tema della nullità astratta della previsione, fonte di non decorrenza del termine *ad opponendum*, e pretendere inammissibilmente di trattare questioni di merito. E tale affermazione non pare essere stata compresa né tampoco contestata in ricorso con adeguati argomenti.

Con il sesto motivo, ancora, si censura il punto (n. 8) della decisione nel quale veniva dalla Corte di merito disattesa la tesi della nullità della delibera cagionata dal suo oggetto impossibile ed illecito, non consentendo l'o.d.g.

della adunanza del consiglio, affetto da detta indeterminatezza, di apprestare difese di sorta .

La Corte di merito ha invero affermato, esattamente, che la confezione dell'o.d.g. di una delibera inclusiva del punto afferente la esclusione dei soci in tesi inadempienti non era affatto rivolto ai soci morosi e da escludere – a favore dei quali poteva essere disposta la previa contestazione di addebito e la concessione dei termini a difesa – ma ai componenti del consiglio stesso, sì chè la sua incompletezza o genericità non avrebbe mai potuto indurre nullità ma semplice annullabilità. A tale ineccepibile considerazione il ricorso contrappone la reiterata affermazione per la quale, essendo la contestazione afferente ad inadempimento dei soci ed essendo detto inadempimento escluso dalla assenza di rendiconto da parte del Presidente del consiglio, lo stesso contenuto della delibera futura sarebbe viziato da nullità per “oggetto impossibile”. La tesi è di totale inconsistenza, incorrendo nell'evidente equivoco tra l'oggetto del futuro deliberato e le ragioni cagionanti la ingiustizia del medesimo.

Con il settimo motivo, infine, si censura l'indebito restringimento della portata restitutoria della condanna adottata, non scorgendosi, ad avviso delle ricorrenti, per qual ragione nel diritto delle socie escluse debba comprendersi quanto versato a titolo di conferimento e contribuzione alle spese comuni ed invece escludersi quanto erogato per anticipazioni ed esborsi straordinari. La censura è del tutto inammissibile. La Corte di merito, infatti, ha preso atto della scelta delle appellanti di restringere la pretesa – rigettata dal Tribunale – alla sfera della domanda di rimborso nei limiti di cui all'art. 2359 c.c. ed ha accolto siffatta richiesta ritenendo che essa non fosse una nuova domanda ma una mera – consentita – **riduzione** del *petitum*.

Non si scorge pertanto come possa il ricorso ignorare il passaggio significativo della presa d'atto e condivisione della avvenuta scelta riduttiva (peraltro riportata come motivo di appello al punto G della pagina 6 della narrativa della sentenza) e, mancando anche di contestare la stessa esattezza della lettura del motivo di appello, limitarsi a meramente riproporre come *doverosa* la liquidazione non della sola quota (conferimenti, esborsi e spese) ma di tutto quanto versato, alla stregua di

una (mai prima affacciata) interpretazione *estensiva* dell'art. 18 dello Statuto.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna delle ricorrenti, tra loro in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente Cooperativa. Si provvede in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al versamento delle spese del giudizio in favore della Coop. Edilizia DEMARA a r.l. determinate in € 5.200 (di cui € 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/6/2009.

Il Cons.est.

il Presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi... 7 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista